



COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO

Provincia di Modena

Settore III "Lavori Pubblici - Tecnico Manutentivo"

REGOLAMENTO del GRUPPO COMUNALE di VOLONTARIATO di PROTEZIONE CIVILE

(Aggiornato secondo lo schema tipo di cui alla Direttiva del 22.12. 2022)



Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26.4.2023



Aprile 2023

INDICE

ART. 1 - COSTITUZIONE GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	pag. 4
ART. 2 - IL SINDACO	
ART. 3 - OBIETTIVI DEL GRUPPO	
ART. 4 - ATTIVITA' DEL GCVPC	5
ART. 5 - AMMISSIONE AL GCVPC, ESCLUSIONE, LIMITI DI PARTECIPAZIONE ...	
ART. 6 - FORMAZIONE E VOLONTARI EFFETTIVI	6
ART. 7 - PERDITA DELLA QUALITA' DI APPARTENENTE AL GCVPC	
ART. 8 - DIRITTI DEI VOLONTARI.....	7
ART. 9 - DOVERI DEI VOLONTARI	
ART. 10 - ORGANI DEL GCVPC	8
ART. 11 - ASSEMBLEA DEI VOLONTARI ISCRITTI AL GCVPC.....	
ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO	
ART. 13 - COORDINATORE OPERATIVO	9
ART. 14 - ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DEL GCVPC	10
ART. 15 - SEDE OPERATIVA, ATTREZZATURE/DOTAZIONI TECNICHE, VESTIARIO E DPI	
ART. 16 - NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE	11
ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO	
ART. 18 - ABROGAZIONE	12
ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE	

ART. 1 - COSTITUZIONE GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

- 1) L'amministrazione comunale, riconoscendo l'importanza fondamentale del volontariato nell'attività di protezione civile come espressione di solidarietà concreta, intende promuoverne lo sviluppo.
- 2) Fra gli obiettivi prioritari dell'amministrazione, vi è pertanto la formazione di volontari organizzati ed operativi, che possano essere di servizio alla collettività, migliorando l'efficienza e l'efficacia del sistema di protezione civile in ambito prevalentemente locale.
- 3) Con delibera di Consiglio comunale n. 78 dell'8.10.2015 è stato costituito il "*Gruppo comunale di volontariato di protezione civile*" del Comune di San Cesario sul Panaro, di seguito GCVPC, nella sede legale del Comune di San Cesario sul Panaro ;
- 4) Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, apolitico, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente.
- 5) Il Comune ha provveduto all'iscrizione del GCVPC nell'Elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, avvenuta con Determinazione dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile n. 1992 del 27.6.2019 ;
- 6) Il GCVPC può essere sciolto dall'Amministrazione comunale con deliberazione di Consiglio comunale.

ART. 2 - IL SINDACO

- 1) Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018.
- 2) Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte la attività previste ai sensi del presente regolamento.

ART. 3 - OBIETTIVI DEL GRUPPO

- 1) Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del medesimo decreto, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed e' costituito per le finalità di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del succitato decreto e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

ART. 4 - ATTIVITA' DEL GCVPC

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione civile di cui al decreto legislativo n. 81/08 e atti conseguenti.

- 2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
- a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
- 3) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione civile, nonché' delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di Protezione civile.
- 4) Il Settore III “*Lavori pubblici - Tecnico manutentivo*”, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
- il registro dei volontari iscritti;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo art. 12.
- Il medesimo settore annota inoltre cronologicamente l'attività annuale del GCVPC in uno specifico documento.
- Il GCVPC ha accesso ai registri ed al documento sopra citati.

ART. 5 - AMMISSIONE AL GCVPC, ESCLUSIONE, LIMITI DI PARTECIPAZIONE

- 1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'Unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
- 2) Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni che abbiano superato il sedicesimo anno di età, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
- 3) Al GCVPC quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
- 4) Possono aderire al GCVPC anche gli iscritti ad altre organizzazioni di volontariato, senza che abbiano l'obbligo di cancellarsi dalle medesime, purché dichiarino di prestare attività operativa in materia di Protezione Civile esclusivamente per il GCVPC.
- 5) L'ammissione al GCVPC e' subordinata alla presentazione al Settore III “*Lavori Pubblici - Tecnico Manutentivo*”, della domanda (allegato A al presente regolamento), a cui devono essere allegati i seguenti documenti:
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - copia del codice fiscale;
 - n. 2 fotografie;

- certificato medico attestante il possesso di condizioni psicofisiche idonee all'espletamento del servizio di protezione civile.
- 6) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del sindaco (sentito il parere del Responsabile del Settore III e del Coordinatore), nei confronti del richiedente che possiede i dovuti requisiti, e viene comunicata all'interessato e al coordinatore operativo del GCVPC di cui all'art. 13.
- 7) In caso di rigetto motivato, il sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
- 8) Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

ART. 6 - FORMAZIONE E VOLONTARI EFFETTIVI

- 1) I cittadini dell'Unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e ne sono ammessi, sono definiti **volontari di supporto**, e in attesa di frequentare il corso base di protezione civile organizzato nel rispetto delle direttive emanate dalla Regione Emilia Romagna, possono svolgere solo compiti di informazione o amministrativi.
- 2) Ai volontari di supporto, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati dall'Ufficio di Protezione civile comunale:
 - - copia del presente regolamento;
 - copia della polizza assicurativa di cui all'art. 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante la partecipazione al corso base;e, tramite apposito verbale di consegna:
 - tesserino di riconoscimento e appartenenza al GCVPC in conformità al modello b) allegato al presente regolamento;
 - vestiario e DPI idonei.
- 3) I volontari di supporto, per acquisire la qualifica di **volontari effettivi**, divenire cioè **operativi**, e potere essere impiegati in tutte le attività di protezione civile, ed in particolare nei monitoraggi ordinari e straordinari, devono ottenere l'attestato di partecipazione al corso di cui al comma 1), oppure dimostrare di esserne già in possesso.

ART. 7 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI APPARTENENTE AL GCVPC

- 1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
 - a) recesso volontario;
 - b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno sei mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
 - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.
- 2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato (nei casi b) c) e d) - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo art. 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
- 3) Il volontario comunica il proprio recesso in forma scritta, al Coordinatore operativo e al sindaco.
- 4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC, il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro trenta giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

ART. 8 - DIRITTI DEI VOLONTARI

- 1) Il volontario del gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'art. 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018.
- 2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune, secondo le modalità previste dall'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività del medesimo Gruppo comunale.
- 3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del GCVPC vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia ed in particolare al Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12.1.2012.
- 4) Il volontario, nell'espletamento dell'attività d'istituto, in addestramento o in emergenza, potrà rifiutarsi di eseguire azioni, interventi o lavori che siano manifestamente pericolosi o al cui espletamento non si ritenga adeguatamente preparato in base al proprio livello d'addestramento.
- 5) L'eventuale manifestazione del rifiuto non potrà in alcun modo influenzare la sua appartenenza al GCVPC, salvo i limiti imposti dalla violazione delle leggi penali e dell'omissione di soccorso.
- 6) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

ART. 9 - DOVERI DEI VOLONTARI

- 1) Per la tutela del valore etico e morale dell'organizzazione e per l'efficacia della sua opera, gli aderenti al GCVPC nelle vesti di volontari di protezione civile, si impegnano a:
 - a) adeguarsi alle norme sulla protezione civile ed in particolare osservare i principi del presente regolamento;
 - b) non svolgere alcuna azione contrastante o lesiva delle finalità e degli scopi istituzionali, né a sostituirsi agli organi preposti alla direzione e coordinamento degli interventi;
 - c) partecipare liberamente alle attività di protezione civile con lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione e correttezza nei confronti degli altri volontari e di chi si aiuta;
 - d) attenersi scrupolosamente alle direttive emanate dal Coordinatore, in accordo con il Responsabile del Settore III "*Lavori Pubblici - Tecnico Manutentivo*", in merito agli incarichi individuali assegnati, alle attività addestrative, all'organizzazione del servizio ed alle condizioni specifiche per il suo espletamento;
 - e) espletare il servizio con regolarità e diligenza;
 - f) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - g) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - h) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune (compreso il tesserino di riconoscimento che dovrà essere posto obbligatoriamente in vista sull'equipaggiamento), astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
 - i) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
 - l) comunicare prontamente al Comune e al coordinatore operativo di cui all'art. 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

- m) svolgere il servizio in forma del tutto gratuita e a non accettare alcun tipo di remunerazione o compenso per l'attività prestata, salvo quanto previsto dall'art. 8;
- n) non divulgare fatti e circostanze, lesivi della riservatezza dei soggetti incontrati durante lo svolgimento del servizio;
- o) produrre a richiesta del Responsabile del Settore III il certificato medico di cui all'art. 5 del presente regolamento ed a comunicare tempestivamente allo stesso ed al Coordinatore del GCVPC ogni variazione del proprio stato di salute che potrebbe inficiarne l'idoneità al servizio;

ART. 10 - ORGANI DEL GCVPC

Il GCVPC e' dotato dei seguenti organi:

- a) Assemblea dei volontari;
- b) Consiglio direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
- c) Coordinatore operativo.

ART. 11 - ASSEMBLEA DEI VOLONTARI ISCRITTI AL GCVPC

- 1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. E' convocata e si riunisce almeno tre volte l'anno.
- 2) L'Assemblea e' convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché' con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
- 3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
- 4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
- 5) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - elezione del Consiglio direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - elezione e revoca del Vice-coordinatore operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
 - la proposta del programma delle attività predisposta dal Coordinatore operativo.

ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il Consiglio direttivo, o altro organismo analogo, e' eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti, e' l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio direttivo, o altro organismo analogo, e' presieduto dal Coordinatore operativo.
- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
- 3) Il Consiglio direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.

- 4) Il Consiglio direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal sindaco e alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo;
 - b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di Protezione civile;
 - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione e per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di Protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dal piano comunale di protezione civile.

ART. 13 - COORDINATORE OPERATIVO

- 1) Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC e' eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11, comma 5 per un periodo di massimo di cinque anni) ed è nominato dal sindaco con apposito decreto ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 1/2018.
- 2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. E' incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché' con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente.
- 3) Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'art. 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal sindaco.
- 4) Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di Protezione civile del Comune e, in accordo con il sindaco, e' referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
- 5) Il Coordinatore operativo relaziona al sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
- 6) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
- 7) Il Coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi squadra/Vice capi squadra.
- 8) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
- 9) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal sindaco ed e' responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le «Funzioni volontariato» delle diverse sale operative del territorio.
- 10) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al sindaco una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
- 11) L'Assemblea ai sensi dell'art. 11, comma 5, elegge un Vice-coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ART. 14 - ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DEL GCVPC

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 2) Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione civile.
- 3) Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.
- 4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del sindaco e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'art. 41, comma 2 del succitato decreto.
- 5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il sindaco, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

ART. 15 - SEDE OPERATIVA, ATTREZZATURE/DOTAZIONI TECNICHE, VESTIARIO E DPI

- 1) Il GCVPC ha sede operativa nel Comune di San Cesario sul Panaro, presso la sede municipale sita in Piazza Roma n. 2.
- 2) I volontari del gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune.
- 3) Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
- 4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
- 5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 6) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 7) Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri enti.
- 8) L'equipaggiamento (vestiario, dispositivi di protezione individuale, dotazioni tecniche) sarà fornito direttamente dall'Amministrazione comunale a ciascun volontario, e tali beni verranno inseriti nell'inventario del Comune, divenendo parte del patrimonio dello stesso.

ART. 16 - NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

- 1) Il Comune, mediante il proprio Settore III "LL.PP. - Tecnico manutentivo", cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.

- 2) Nel bilancio del Comune non sono presenti capitoli di entrata e di spesa, in quanto la funzione in questione risulta conferita all'Unione Comuni del Sorbara, Unione della quale il Comune di San Cesario sul Panaro fa parte.
- 3) Per gli eventuali oneri da sostenersi in situazioni di emergenza, si potrà ricorrere alla procedura di somma urgenza di cui è competente il suindicato responsabile.
- 4) Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale n. 106/2020, in quanto compatibile.

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO

- 1) Ogni intervento normativo incidente sul presente regolamento, o sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia ed al Codice Civile.
- 3) I principali riferimenti normativi e disposizioni alla base del presente regolamento risultano essere i seguenti:
 - Decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 25 novembre 2013 *“Aggiornamento degli indirizzi comuni per l'applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile contenuti nell'allegato n. 3 al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012”*;
 - Determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile del 13 dicembre 2013 n. 1339 *“Elenco regionale del volontariato di protezione civile - approvazione modulistica di iscrizione alla sezione regionale e alle sezioni provinciali - rif. delibera di giunta 1071/2013. Parziale rettifica ed integrazione della determinazione n. 1080/2013”*;
 - Delibera della Giunta Regionale del 3 novembre 2014, n. 1737 *“Indicazioni operative per l'impiego da parte delle autorità di protezione civile delle organizzazioni di volontariato di rilievo regionale. Fissazione dei termini”*;
 - Delibera della Giunta Regionale del 28 giugno 2016, n. 1008 *“Primi adeguamenti della D.G.R. n. 1071 del 2 agosto 2013 alla legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015 in tema di modalità di gestione dell'elenco regionale del volontariato di protezione civile”*;
 - Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 *“Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”*;
 - Decreto Legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1 *“Codice della protezione civile”*;
 - Circolare del Capo Dipartimento della protezione civile del 6.8.2018 *“Manifestazioni pubbliche: precisazioni sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile”*;
 - Delibera della Giunta Regionale del 10 settembre 2018, n. 1439 *“Approvazione del documento Indirizzi per la predisposizione dei piani comunali di protezione civile”*;
 - Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2022 *“Approvazione di uno schema – tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile”*.

ART. 18 - ABROGAZIONE

- 1) Il presente regolamento abroga e sostituisce il *“Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile”* approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 78 dell'8.10.2015.

ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente regolamento divenuto esecutivo, entra in vigore decorsi quindici giorni di pubblicazione sul sito informatico del Comune (senza che vi siano state opposizioni o ricorsi), della delibera di relativa approvazione.